



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2012 (30.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:2012/0259
(NLE)
2012/0257 (NLE)**

**16572/12
ADD 1 REV 1**

LIMITE

**PECHE 493
OC 659**

ADDENDUM DELLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 14278/12 PECHE 369 - COM(2012) 547final
14282/12 PECHE 371 - COM(2012) 545 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti e recante modifica del regolamento (CE) n. 1801/2006

- adozione

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

- adozione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 3 dicembre 2012

**DICHIARAZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

Il Consiglio e la Commissione convengono che il criterio di ripartizione della pesca pelagica stabilito nel regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania è una soluzione ad hoc che lascia impregiudicato qualunque criterio di ripartizione in un futuro protocollo con la Mauritania.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Qualora dovesse risultare che lo sforzo massimo esercitato dalle flotte dell'UE nelle acque della Mauritania non consente un utilizzo soddisfacente delle possibilità di pesca, la Commissione, in forza dell'articolo 5 del protocollo, presenterebbe al Consiglio un progetto di decisione per notificare alla Mauritania la denuncia del protocollo a seguito di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca. Si applicherebbe, di conseguenza, l'articolo 14, paragrafo 4 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca (riduzione proporzionale e pro rata temporis della contropartita finanziaria).

DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA

La Lettonia appoggia l'obiettivo generale delle tre proposte relative al nuovo protocollo sulla pesca con la Mauritania¹ e concorda pienamente con la necessità di ulteriori sforzi per garantire la continuità delle attività di pesca dell'Unione europea nelle acque della Mauritania. Tuttavia, la Lettonia nutre serie e continue preoccupazioni circa il risultato dei negoziati e il protocollo siglato.

¹ Docc. 15776/12 PECHE 451 OC 619, 15780/12 PECHE 453 OC 621, 15777/12 PECHE 452 OC 620

La Lettonia sarebbe pronta ad appoggiare un'applicazione del protocollo che possa assicurare condizioni e attività di pesca nelle acque della Mauritania non solo sostenibili ma anche praticabili da punto di vista economico. La nostra valutazione è che le possibilità di pesca e le altre condizioni tecniche convenute siano notevolmente limitative e molto diverse dalle precedenti ed ostacoleranno le attività di pesca dell'Unione europea in tali acque.

Pertanto, la Lettonia invita la Commissione ad avviare nuovi negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania al fine di concordare un nuovo protocollo che garantisca adeguatamente gli interessi della pesca dell'Unione europea.

In considerazione di quanto precede, la Lettonia vota contro l'adozione della decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e del regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo, la Lettonia non si oppone a modificare la base giuridica sostituendola con l'articolo 43 TFUE e a trasmettere il progetto di decisione nonché il testo del protocollo al Parlamento europeo per approvazione. Tuttavia, ciò non pregiudica la posizione della Lettonia riguardo al contenuto del protocollo.

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

La Polonia ritiene importante adottare il protocollo con la Repubblica islamica di Mauritania.

La Polonia ha sottolineato in numerose occasioni che talune condizioni tecniche sono considerate impraticabili da parte del settore pelagico europeo. Pertanto, invitiamo la Commissione europea a riesaminare senza indugi tali condizioni nell'ambito di un comitato misto.

Le condizioni risultanti dal riesame devono consentire un immediato inizio delle attività di pesca nella ZEE della Mauritania e garantire la piena valorizzazione del protocollo a reciproco vantaggio del settore della pesca dell'UE e della Mauritania, giustificando così il contributo finanziario dell'Unione europea.